**Res Publica**

**Aggiornamenti 2015**

**Capitolo M, lezione 3, par. 4**

**Modifiche al Codice del consumo**

Il Codice del consumo ha subito alcune importanti modifiche per effetto d.lgs. n. 21/2014, che ha recepito

le disposizioni dell’Unione europea contenute nella direttiva 2011/83/UE, volte a garantire una maggiore tutela al consumatore. In particolare sono stati sostituiti gli artt. da 45 a 67 e le maggiori novità riguardano soprattutto i **contratti negoziati fuori dei locali commerciali e a distanza.**

**Obblighi di informazione**

Per i contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, l’art. 49 del Codice

del consumo impone di fornire al consumatore, prima della conclusione del contratto,

informazioni chiare e comprendibili riguardanti:

• al diritto di recesso (par. 6);

• le caratteristiche principali dei beni o servizi offerti;

• l’identità del professionista;

• l’indirizzo geografico o elettronico del professionista per consentire al consumatore

di contattarlo rapidamente;

• il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte e di eventuali spese

aggiuntive di spedizione e consegna o qualsiasi altro costo;

• i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso quando previsto;

• i costi da sostenere per la restituzione del bene in caso di recesso;

• le garanzie legali di conformità del bene.

In caso di contestazione l’onere di provare che tali informazioni sono state date spetta sempre al professionista.

**Diritto di recesso**

Al consumatore che compia acquisti a distanza o fuori dei locali commerciali la legge offre la possibilità di recedere unilateralmente dal contratto e di avere indietro la somma eventualmente versata.

Il recesso (o ripensamento) è regolato dal Codice del consumo negli artt.

52 e seguenti, le cui disposizioni principali possono essere così riassunte:

* il diritto deve essere esercitato entro **14 giorni** dalla conclusione del contratto, ma
* questo termine si allunga fino a un anno se il consumatore non era stato esplicitamente
* informato di questo suo diritto;
* il consumatore, inoltre, deve rispedire il bene al professionista entro 14 giorni dalla
* data in cui ha comunicato la volontà di recedere dal contratto;
* in caso di contestazione, spetta al consumatore provare di aver agito nel rispetto
* dei termini sopra detti;
* le spese per la restituzione del bene sono a carico del consumatore.
* Il diritto di recesso non comporta il pagamento di alcuna penale

Il consumatore che eserciti il recesso, stabilisce l’art. 57, è responsabile della diminuzione del valore dei beni

fin quando sono in suo possesso. Ciò vuol dire che sarà tenuto a risarcire il professionista

del danno eventualmente provocato. Per i danni che si producono durante il trasporto, invece, sarà sempre responsabile il professionista

**Il recesso non è consentito**, specifica l’art. 59, per alcuni contratti, tra i quali quelli che prevedono la fornitura:

• di prodotti audiovisivi o software informatici sigillati aperti dal consumatore;

• di giornali e riviste;

• di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;

• di prodotti alimentari con scadenza.

**Il foro competente** a dirimere controversie insorte tra professionista e consumatore, stabilisce l’art. 66 bis, è inderogabilmente quello del luogo di residenza o di domicilio del consumatore se ubicati nel territorio dello Stato

**I contratti per telefono**

Quando il consumatore viene contattato telefonicamente e sollecitato a concludere un contratto

mediante la registrazione della telefonata, ha diritto a tutte le tutele offerte dalla legge per i contratti a

distanza. Inoltre l’art. 51 del Codice del consumo (commi 6 e 7) impone al professionista di inviare copia

del contratto al consumatore il quale rimarrà vincolato **solo dopo aver sottoscritto** o approvato l’offerta. L’invio deve essere operato entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna del bene o prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio.